



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## **DL 19.5.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) – principali novità**

### **1 PREMESSA**

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. **Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.**

### **2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI**

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

### **3 ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP**

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

### **4 INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI**

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

#### **4.1 INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020**

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

#### **4.2 INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020**

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019** (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

#### 4.3 INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

## 5 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

**Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.**

Sono tuttavia esclusi:

- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- **l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019** (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## 6 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).

L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## 7 CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

**Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio** (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- **60% dell'ammontare mensile del canone** di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

## 8 CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanter) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

## 9 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

## 10 DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS")

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.